

D.g.r. 14 giugno 2017 - n. X/6712 Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art. 3 della I.r. 3 luglio 2012, n. 11

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto l'art. 3 della I.r. 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» che elenca la composizione della rete regionale antiviolenza, le funzioni dei diversi soggetti e prevede l'istituzione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza;

Vista l'Intesa tra il Governo e le Regioni 27 novembre 2014, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

Vista la d.c.r. 10 novembre 2015 n. X/894 «Determinazione in ordine alla proposta del piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne» con la quale è stato approvato il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione di contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018;

Premesso che sia l'Intesa Stato-Regioni 2014 di cui sopra, sia il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione di contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018, nonché la I.r. 11/2012 prevedono la possibilità di istituire un Albo regionale apposito per i soggetti non profit che operino nel settore di sostegno e aiuto delle donne vittime di violenza;

Ritenuto opportuno istituire l'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza per definire i criteri minimi per la messa a regime di nuove unità di offerta, in prospettiva dell'evoluzione della rete dei servizi affinché siano sempre più adeguati alla prevenzione e tutela della donna vittima di violenza:

Ritenuto di procedere, in attuazione dell'art. 3 della I.r. 11/2012, all'istituzione dell'Albo regionale, suddiviso in tre sezioni come di seguito contraddistinte:

Sezione A «Centri Antiviolenza»;

Sezione B «Case Rifugio»;

Sezione C «Case di Accoglienza»;

Stabilito che possono iscriversi all'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza gli enti di cui all'art. 3 c. 1 - lettera b) e c) della 1.r. 11/2012, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A «Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza» che definisce altresì le procedure di iscrizione, le modalità di gestione dell'Albo stesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che in data 6 aprile 2017 è stato sentito il Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, in attuazione dell'art. 3, c. 6 della I.r. n. 11/2012;

Vista la nota del 01 giugno 2017, prot. n., CRL.2017.0009468, con la quale la III Commissione Consiliare, Sanità e Politiche Sociali, ha comunicato il parere favorevole n. 134, votato all'unanimità;

Rilevato che il predetto parere è reso con le seguenti osservazioni:

- modificare il paragrafo 2,1 «Requisiti Soggettivi» dell'allegato A), seconda alinea, nel seguente modo: «I soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 art. 3, c.1 lettera c) punto 2, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza nei riguardi delle donne e le cui operatrici possano dimostrare di aver maturato un' esperienza almeno triennale continuativa, rispettivamente, nella gestione di Centri Antiviolenza o Sede decentrata ovvero presso Case Rifugio e/o Case di Accoglienza già operanti nelle Reti;
- Inserire al paragrafo 2.2 «Requisiti operativi e gestionali» dell'allegato A), sia per i Centri Antiviolenza che per le Case Rifugio e le Case di Accoglienza, il seguente punto: «Avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere»;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla III Commissione con il parere di cui sopra;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1. di istituire l'Albo Regionale, suddiviso in tre sezioni come di seguito contraddistinte:
 - Sezione A «Centri Antiviolenza»;
 - Sezione B «Case Rifugio»;
 - Sezione C «Case di Accoglienza»;

per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 3 della I.r. 11/2012 che perseguono i propri scopi nell'ambito dell'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza;

- 2. di approvare l'Allegato A «Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale vengono definiti i requisiti, le procedure di iscrizione, le modalità di gestione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza recependo le osservazioni di cui al parere n. 134 della III Commissione Consiliare «Sanità e Politiche Sociali»;
- 3. di rinviare a successivo provvedimento amministrativo l'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione dei soggetti giuridici di diritto pubblico e privato non profit in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della Regione Lombardia <u>www.regione.lom</u>bardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

"REQUISITI, PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ALBO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA"

1. DEFINIZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA - CASE RIFUGIO - CASE DI ACCOGLIENZA

1.1 CENTRI ANTIVIOLENZA

I Centri Antiviolenza sono strutture che offrono servizi di ascolto e di sostegno alle donne, sole o con figli/e minori, gratuiti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 e del Piano quadriennale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza e per le quali viene definito un progetto personalizzato per la fuoriuscita dalla violenza.

Queste strutture devono, all'interno dei criteri generali di funzionamento:

- adottare strumenti che illustrino chiaramente la mission della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
- assicurare la reperibilità 365 giorni, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con altri enti che gestiscono sportelli nei territori di riferimento o limitrofi;
- assicurare un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione del rischio e alla valutazione multidimensionale per la definizione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati. Il progetto personalizzato deve comprendere anche il percorso di inclusione lavorativa volta a favorire l'autonomia economica ed abitativa.

Per quanto attiene ai criteri generali strutturali i Centri Antiviolenza dovranno assicurare:

- il possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione, adottando idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche;
- un'articolazione di spazi interni che consenta l'accoglienza e lo svolgimento dei colloqui nel rispetto della normativa della privacy.

1.1.1 REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il Centro Antiviolenza deve:

- A. avere una sede operativa con i requisiti di abitabilità e articolata in locali per garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- B. garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana per almeno 3 ore al giorno. Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio, dove vengono svolte le diverse attività in alternativa o contestualmente alla sede centrale;
- C. aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
- D. garantire un numero telefonico dedicato e attivo 24 ore su 24. Il telefono deve essere dotato di segreteria telefonica. In caso di messaggio lasciato in segreteria, il Centro deve garantire l'ascolto del messaggio e la risposta entro le 24 ore successive;
- E. garantire la reperibilità in caso di emergenza alle Forze dell'Ordine, ai Pronto Soccorso e ai Servizi Sociali dei Comuni;
- F. nei Centri Antiviolenza è espressamente vietato l'ingresso dei maltrattanti ed è vietato, altresì, fare ricorso alla mediazione familiare nell'ambito delle attività di protezione delle vittime.

1.2 CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA

Le Case Rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per le donne sole o con figli/e minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica, e/o fisica propria e/o dei/lle figli/e minori, volte a garantire ai propri ospiti, insieme ad un domicilio sicuro in ogni caso a carattere temporaneo, l'attuazione di un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale ed economica degli stessi. Tali servizi devono essere resi in forma gratuita.

Nelle Case Rifugio è espressamente vietato l'ingresso dei maltrattanti ed è vietato, altresì, fare ricorso alla mediazione familiare nell'ambito delle attività di protezione delle vittime.

1.2.1 Case Rifugio ad alta protezione - Ospitalità di primo livello

Le Case Rifugio ad alta protezione sono strutture ad indirizzo segreto e sono a disposizione della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza qualora risulti evidente l'alto rischio per la sicurezza della donna. Di norma la permanenza non supera l'anno. La Casa Rifugio per la protezione totale è strettamente collegata con un Centro Antiviolenza e si raccorda con il Comune capofila della Rete e/o il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in linea con le volontà della donna.

1.2.2 Case Rifugio che non prevedono l'alta protezione

Le strutture di ospitalità che non prevedono un'alta protezione non sono necessariamente a indirizzo segreto. Possono essere strutture di civile abitazione o strutture di comunità. Di norma la permanenza non supera l'anno, Le strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione sono strettamente collegate con un Centro Antiviolenza e si raccordano con il Comune coordinatore della Rete e/o con il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita della violenza in linea con le volontà della donna.

1.2.3 Case di Accoglienza

Le Case di Accoglienza sono strutture alloggiative temporanee di ospitalità di secondo livello, individuali e/o collettive, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che necessitano di un periodo limitato di tempo prima di rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa. Di norma la permanenza non supera i 24 mesi. Sono strettamente collegate con

il Centro Antiviolenza che ha in carico la donna per il consolidamento del percorso di autonomia e il reinserimento sociale ed economico. Le donne con reddito contribuiscono al proprio mantenimento.

Tutte le strutture devono, all'interno dei requisiti generali di funzionamento:

- adottare strumenti che illustrino chiaramente la mission della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
- assicurare l'accesso 365 giorni per 24 ore;
- assicurare, in accordo con i Centri Antiviolenza, un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per l'attuazione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontario, adeguatamente formato.

Per quanto attiene ai requisiti generali strutturali le Case Rifugio e le Case di Accoglienza dovranno assicurare:

- il possesso dei requisiti richiesti da norme vigenti in materia di civile abitazione, anche adottando idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche, e dovranno preferibilmente, essere ubicate in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e servizi scolastici;
- un'articolazione di spazi interni adeguatamente attrezzati e idonei per l'accoglienza e l'ospitalità delle donne sole e con minori: riguardo alla presenza di bambini/e, dovranno essere garantiti aree sicure per il gioco ed eventuali dispositivi di sicurezza per i bambini, secondo le norme vigenti in materia.

2. REQUISITI, PROCEDURE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI GESTIONE DELL' "ALBO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA"

2.1 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono essere iscritti all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza:

> i soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 - art. 3, già operanti nel sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza nei riguardi delle donne ovvero che possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale;

> i soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza nei riguardi delle donne e le cui operatrici possano dimostrare di aver maturato un'esperienza almeno triennale continuativa, rispettivamente, nella gestione di Centri Antiviolenza o Sede decentrata ovvero presso Case Rifugio e/o Case di Accoglienza già operanti nelle Reti.

Possono essere iscritti, altresì, all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza:

- a) gli enti locali in forma singola o associata che abbiano con apposito atto amministrativo istituito un Centro Antiviolenza e/o Casa Rifugio e/o Casa di Accoglienza;
- b) i Centri Antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle Fondazioni IRCCS, di cui alla I.r. n. 11/2012 art. 3 c.1 lettera b);
- c) i soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 art. 3 c. 1- lettere b) e c) punto 3, che gestiscono un Centro Antiviolenza e/o una Casa Rifugio e/o una Casa di Accoglienza di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

2.2 REQUISITI OPERATIVI E GESTIONALI

I Centri Antiviolenza che intendono iscriversi all'Albo devono:

- Avere la sede legale o operativa nel territorio della Regione Lombardia;
- Aderire a reti territoriali interistituzionali antiviolenza attraverso appositi protocolli o accordi territoriali coordinati dai Comuni;
- Avere una sede operativa articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- Avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

I soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 - art 3 c.1 - lettera c) - punto 2, qualora non siano in possesso di esperienza quinquennale, devono:

- avere tra gli scopi statutari, esclusivi o prevalenti, il contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Per attività prevalente si intende:
 - l'attività rivolta alle donne vittime di violenza sessuale e domestica che riservi l'impiego di almeno il 70% delle risorse annue disponibili;
 - l'attività residuale sia rivolta alle donne e riguardi la promozione e lo sviluppo delle pari opportunità.

Le Case Rifugio e le Case di Accoglienza che intendono iscriversi all'Albo devono:

- Avere la sede legale o operativa nel territorio della Regione Lombardia;
- Aderire a reti territoriali interistituzionali antiviolenza attraverso appositi protocolli o accordi territoriali coordinati dai Comuni;
- Avere una sede operativa articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- Avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

I soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, qualora non siano in possesso di esperienza quinquennale, devono:

- avere tra gli scopi statutari, esclusivi o prevalenti, il contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Per attività prevalente si intende:
 - l'attività rivolta alle donne vittime di violenza sessuale e domestica che riservi l'impiego di almeno il 70% delle risorse annue disponibili;
 - l'attività residuale sia rivolta alle donne e riguardi la promozione e lo sviluppo delle pari opportunità.





2.3 PROCEDURE DI ISCRIZIONE

I soggetti giuridici in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- > Nel caso di Enti Locali, in forma singola o associata:
 - Atto amministrativo con il quale gli Enti Locali hanno attivato un Centro Antiviolenza e/o una Casa Rifugio e/o una Casa di Accoglienza;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto.
- ▶ Nel caso di Centri Antiviolenza di cui alla I.r. n. 11/2012 art. 3 c.1 lettera b):
 - Atto amministrativo con il quale è stato istituito il Centro Antiviolenza;
 - Relazione delle attività svolte, a firma del legale rappresentante che, oltre che alle effettive attività svolte, diano indicazione:
 - delle figure professionali in carico al soggetto giuridico;
 - delle operatrici volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto.
- > Nel caso di soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 art. 3 c. 1 lettera c) punto 2, operanti nel settore di sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza:
 - Atto costitutivo e Statuto redatto in atto pubblico autenticato o scrittura privata autenticata o registrata;
 - Relazione delle attività svolte, a firma del legale rappresentante che, oltre che alle effettive attività svolte, diano indicazione:
 - delle figure professionali in carico al soggetto giuridico;
 - delle operatrici volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto;
 - L'ultimo conto economico ed il relativo atto di approvazione da parte dall'organo competente, corredato da una relazione sulla gestione che comprovi l'esclusività o la prevalenza dell'attività di contrasto alla violenza nei riguardi delle donne e di quella residuale, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante.
- > Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 art. 3 c. 1 lettera c) punto 2, nella fase di avvio dell'attività:
 - Atto costitutivo e Statuto redatto in atto pubblico autenticato o scrittura privata autenticata o registrata;
 - Dichiarazione in ordine a:
 - figure professionali in carico al soggetto giuridico;
 - operatrici volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;
 - Dichiarazione che comprovi l'esperienza almeno triennale delle operatrici, a firma del legale rappresentante, rispettivamente del Centro Antiviolenza o Sede decentrata o Casa Rifugio o Casa di Accoglienza presso cui hanno operato;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto
- > Nel caso di soggetti giuridici di cui alla I.r. n. 11/2012 art. 3 c. 1 lettera c) punto 2, che possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza:
 - Atto costitutivo e statuto redatto in atto pubblico autenticato o scrittura privata autenticata o registrata;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto, ovvero impegno ad aderirvi entro un anno dalla data di iscrizione all'Albo;
 - Relazione delle attività svolte negli ultimi 5 anni, a firma del legale rappresentante;
 - Dichiarazione relativa alle figure professionali in carico al soggetto giuridico e alle operatrici volontarie, nonché ambito di attività delle loro prestazioni.
- ➤ Nel caso di soggetti giuridici di cui alla I.r 11/2012 art. 3 c. 1 lettera c) punto 3:
 - Documento attestante l'accordo tra soggetti ivi previsti, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente Locale;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto.

In sede di prima attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n.11/2012 art. 3, si stabilisce di iscrivere all'Albo i soggetti giuridici pubblici e privati non profit in possesso dei requisiti di cui al presente provvedimento, mediante presentazione della domanda corredata dalla sopradescritta documentazione, tramite PEC o formato cartaceo con trasmissione a mezzo Raccomandata postale A/R.

Dopo il termine fissato dal presente provvedimento per la prima iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza e la data di pubblicazione dello stesso sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti potranno continuare a presentare le domande di iscrizione con le modalità di cui al presente atto, tramite PEC o formato cartaceo mediante Raccomandata postale A/R, in attesa di attivazione di piattaforma informatica adequata.

L'accoglimento delle singole istanze di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza avverrà a seguito di istruttoria dei competenti uffici della Giunta Regionale ed il procedimento si concluderà con decreto del Dirigente competente, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza è necessaria l'acquisizione di tutti i documenti e gli elementi di cui al presente atto, in assenza di un solo requisito o attestazione richiesti, l'istanza non verrà accolta. Il diniego all'iscrizione all'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza è espresso con formale provvedimento.



L'Albo verrà aggiornato costantemente, in relazione alle nuove iscrizioni e cancellazioni e pubblicato con cadenza annuale sul BURL., nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

3. MONITORAGGIO DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA'

Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime verrà esercitato dalla Direzione competente della Giunta regionale della Lombardia annualmente mediante:

- l'acquisizione di dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000 da parte del legale rappresentante e attestante il possesso dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'Albo;
- il controllo dell'autenticità delle dichiarazioni con le modalità previste all'art. 71 del dpr 445/2000;
- controlli in loco annuali, a norma dell'art. 9 della I.r. n. 11/2012 tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in attuazione degli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.

Il mancato invio della suddetta dichiarazione verrà considerata come mancata sussistenza dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza, con conseguente cancellazione del soggetto giuridico inadempiente, senza preventiva comunicazione.

La cancellazione di un soggetto giuridico pubblico o privato non profit dall'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza può avvenire in caso di:

- richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico pubblico o privato non profit;
- perdita accertata del possesso dei requisiti, in sede di verifiche dell'autenticità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- accertata mancanza dei requisiti ad esito dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 9 della I.r. n. 11/2012.

Anche nei seguenti casi verrà adottato dal Dirigente competente il Decreto di cancellazione dall'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza.